

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe II

Modulo 1

Unità didattica 4

I diritti politici

Prof. Antonio Maria Berardi

# DIRITTI POLITICI

Il principio della sovranità popolare espresso dall'art. 1 della Costituzione Repubblicana si realizza nel riconoscimento ai cittadini dei diritti politici, disciplinati negli artt. 48-54 (titolo quarto della parte prima).

Al riguardo bisogna distinguere i concetti di elettorato attivo e di elettorato passivo.

## ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo consiste nel diritto di voto.

L'art. 48 della Costituzione prevede che tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età sono elettori.

## ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo consiste nel diritto di essere votati.

L'art. 51 della Costituzione prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.


**CARATTERI DEL DIRITTO DI  
VOTO**

**PERSONALE**

**UGUALE**

**LIBERO**

**SEGRETO**



## CARATTERI DEL DIRITTO DI VOTO

L'art. 48 della Costituzione sancisce che il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Le quattro caratteristiche essenziali del voto possono essere così riassunte:

### PERSONALE

Ciascun cittadino elettore deve presentarsi personalmente al seggio e deve esprimere personalmente il voto sulla scheda elettorale che gli viene consegnata. Non è ammesso il voto per delega.

Solamente nel caso di gravi impedimenti fisici, come nel caso delle persone cieche e previa esibizione di adeguata certificazione medica secondo le disposizioni vigenti, l'elettore può farsi accompagnare nella cabina elettorale da persona di sua fiducia.

### UGUALE

Il voto di ogni cittadino elettore vale uno a prescindere dalle sue condizioni economiche e sociali.

Il voto dell'analfabeta vale quanto quello del laureato, quello del povero quanto quello del ricco, quello della donna quanto quello dell'uomo.

Ha nessuno è riconosciuta la facoltà di esprimere un voto plurimo.

### LIBERO

Il cittadino elettore non può essere costretto ad esprimere un voto diverso da ciò che gli è dettato dalla propria volontà e dalla propria coscienza.

La legge penale punisce coloro che con violenza, minaccia o inganno impediscono il libero esercizio del diritto di voto.

### SEGRETO

La segretezza è la condizione indispensabile per l'esercizio della libertà di voto.

L'elettore entra da solo nella cabina elettorale, dopo aver espresso il voto con una matita copiativa dal carattere indelebile piega personalmente la scheda elettorale e, uscito dalla cabina, la ripone personalmente nell'urna.

La scheda elettorale sulla quale venga apposto dall'elettore un segno di identificazione per far riconoscere il proprio voto, durante lo spoglio elettorale, appena estratta dall'urna, viene immediatamente dichiarata nulla.

## IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA CAPACITÀ ELETTORALE

MINORE ETÀ

CONDANNE PENALI  
IRREVOCABILI

MISURE DI PREVENZIONE  
E DI SICUREZZA

INDEGNITÀ MORALE

### CAPACITÀ ELETTORALE

Il quarto comma dell'art. 48 della Costituzione stabilisce che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Sono quindi elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto i diciotto anni di età e che non versino in una delle condizioni di esclusione stabilite dalla legge.

Una regola diversa è stabilita per l'elezione del Senato ove l'elettorato attivo si consegue al compimento del 25° anno di età mentre quello passivo al compimento del 40° anno di età.

La legge 180 del 1978 ha ammesso al voto sia gli interdetti che gli inabilitati.

Le ipotesi di esclusione della capacità elettorale sono poi specificate nella Legge 20 marzo 1967, n.223 come modificata dalla Legge n.15/1992.

Sono quindi privi di capacità elettorale:

i minori degli anni diciotto;

coloro che abbiano riportato una condanna penale irrevocabile che comporti l'interdizione dai pubblici uffici;

coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza (legge 1423/56);

coloro che versino in una condizione di indegnità morale.

Le ipotesi di indegnità morale erano disciplinate nelle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

La XII disposizione transitoria della Costituzione prevedeva limitazioni al diritto di voto ed alla eleggibilità per i capi responsabili del regime Fascista.

La XIII disposizione transitoria (oggi abrogata) prevedeva l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo e dalla possibilità di ricoprire uffici pubblici per i discendenti maschi di casa Savoia.

# ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo consiste nel diritto di essere votati.

L'art. 51 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli Uffici Pubblici ed alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

L'art. 65 della Costituzione stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore .

Con la legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003 è stato previsto che la Repubblica debba promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Tale principio non ha ancora avuto una concreta attuazione nelle elezioni politiche.

L'ineleggibilità riguarda i casi di quelle persone che nella competizione elettorale potrebbero trarre un vantaggio dall'incarico pubblico che ricoprono. Ad esempio sono esclusi dal voto i magistrati nella circoscrizione in cui esercitano la giurisdizione, il capo ed il vice capo della polizia, i presidenti delle giunte provinciali ed i sindaci dei comuni con più di ventimila abitanti.

L'incompatibilità riguarda i casi di quelle persone che si trovino a ricoprire due cariche pubbliche tra loro in conflitto. In questo caso si ha l'obbligo di scegliere tra l'uno o l'altro incarico. Ad esempio sono incompatibili le cariche di deputato e di senatore o quella di parlamentare e di consigliere regionale.

La Costituzione prevede che per l'accesso alle cariche elettive la legge ordinaria possa parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non bisogna confondere le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità con quelle di incapacità elettorale che riguarda, ad esempio, i minori e coloro che abbiano ricevuto sentenze di condanna irrevocabili o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. La incapacità elettorale riguarda sia l'elettorato attivo che quello passivo.

Il Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 conosciuto anche come Legge Severino, ha introdotto delle nuove ipotesi di incandidabilità da non confondere con le ipotesi di limitazione della capacità elettorale

# La legge Severino in sintesi

Decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012

la legge Severino prevede l'incandidabilità per coloro che abbiano riportato una condanna definitiva ad una pena superiore a due anni per delitti di stampo mafioso, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e per delitti non colposi, consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.

L'incandidabilità riguarda le cariche di deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, provinciale o comunale, membro del governo, amministratore locale.

È prevista la cancellazione dalle liste elettorali per le persone che versino in una condizione di incandidabilità e la decadenza dalla carica qualora la condizione di incandidabilità maturi dopo l'elezione.

La durata della incandidabilità non può essere inferiore a sei anni e la sentenza di riabilitazione ne è l'unica causa di estinzione.

È prevista la sospensione fino a diciotto mesi per gli amministratori locali condannati con sentenza non definitiva.

# DEMOCRAZIA INDIRETTA E DEMOCRAZIA DIRETTA

Nella **democrazia indiretta** il potere è esercitato da rappresentanti eletti dal popolo. In Italia i parlamentari sono eletti senza vincolo di mandato, sono quindi liberi di esercitare le proprie funzioni senza obblighi derivanti dalle indicazioni degli elettori.

L'art. 49 della Costituzione individua nei **partiti politici** lo strumento naturale per la partecipazione alla vita politica dei cittadini. I ripetuti scandali ininterrottamente ripetutisi dal 1992 in poi, legati sia al finanziamento illecito dei partiti, sia a specifiche ipotesi di corruzione di determinati uomini politici, hanno messo fortemente in crisi tale istituzione.

Nella **democrazia diretta** il potere è esercitato direttamente dal popolo, come avveniva nelle poleis della antica Grecia. Nelle città stato greche però erano esclusi dal godimento dei diritti politici le donne, gli stranieri e gli schiavi, ciò limitava l'effettiva partecipazione alla vita politica ad una stretta cerchia della popolazione.

La Costituzione disciplina la Repubblica come una **democrazia parlamentare** fondata quindi sul principio della rappresentanza indiretta. Tuttavia sono disciplinati nell'ordinamento costituzionale quattro istituti di democrazia diretta: la petizione, la proposta di legge di iniziativa popolare, il referendum abrogativo, il referendum costituzionale.



# ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

PETIZIONE

(art. 50 Cost.) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

(art. 72 Cost.) il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli

REFERENDUM ABROGATIVO

(art. 75 Cost.) È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali

REFERENDUM COSTITUZIONALE

(art. 138 Cost) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne faccia domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali



# I SISTEMI ELETTORALI

## SISTEMA PROPORZIONALE

Con il SISTEMA PROPORZIONALE il territorio nazionale viene diviso in una o più circoscrizioni nelle quali i partiti politici presentano liste di candidati.

L'attribuzione dei seggi viene fatta in proporzione al numero dei voti riportata da ciascuna lista.

Possono essere previsti premi di maggioranza per le liste o i raggruppamenti di lista che raggiungono la maggioranza assoluta o anche la maggioranza relativa dei voti.

Può essere previsto uno sbarramento che esclude dal riparto dei seggi le liste o i raggruppamenti che non abbiano raggiunto una percentuale minima di voti predeterminata.

## SISTEMA MAGGIORITARIO

Con il SISTEMA MAGGIORITARIO il territorio nazionale viene diviso in tanti collegi uninominali, quanti sono i parlamentari da eleggere.

I partiti politici presentano un solo candidato in ciascun collegio.


Vengono eletti i candidati che prendono il maggior numero di voti in ciascun collegio.

Può essere previsto un turno di ballottaggio al quale partecipano i due candidati che alla prima tornata, in ciascun collegio, si sono posizionati primo e secondo nell'ordine dei voti.

# Il diritto di voto in Italia dall'Unità ad oggi

ANNO	CRITERIO	PERCENTUALE
1861	Unità d'Italia, suffragio maschile limitato per censo	1,9%
1882	Eliminazione dei limiti di censo, sono esclusi gli analfabeti	6,9%
1912	Suffragio universale maschile. Gli analfabeti sono ammessi al voto dopo i 30 anni	23,2%
1919	Suffragio universale maschile compresi gli analfabeti	27,3%
1946	Suffragio universale esteso alle donne. Votano tutti i cittadini con almeno 21 anni	61,4%
1975	Sono ammessi al voto anche i diciottenni	72,2%

## PERCENTUALE DEI VOTANTI DALL'UNITA' D'ITALIA A OGGI



## IL SISTEMA ELETTORALE NEL PERIODO MONARCHICO

1861. La legge elettorale del Regno di Sardegna venne estesa al nuovo Regno d'Italia. Il sistema elettorale era del tipo maggioritario fondato su collegi uninominali.

1919. La legge 15 agosto 1919, n. 1401 introdusse nel regno d'Italia il sistema elettorale proporzionale.

## IL SISTEMA ELETTORALE DURANTE IL FASCISMO

Il regime fascista realizzò progressivamente un sistema elettorale autoritario ed anti democratico.

1923. La legge 18 novembre 1923, n. 2444 (c.d. legge Acerbo), sancì che il partito che avesse conquistato almeno il 25% dei voti avrebbe ottenuto i 2/3 dei seggi. Il restante 1/3 sarebbe stato suddiviso tra le varie liste di opposizione. Lo scopo era quello di rendere la maggioranza fascista padrona della Camera dei deputati.

1928. la legge 17 maggio 1928, n. 1019, sancì che la scelta dei candidati alle elezioni doveva essere operata dai rappresentanti delle associazioni di categoria; essi avrebbero proceduto compilando una lista di candidati successivamente approvata dal Gran Consiglio del Fascismo. ai cittadini era concesso, apparentemente, soltanto di approvare o disapprovare in blocco con un "sì" o un "no" la lista proposta dal Gran Consiglio del Fascismo. In realtà le elezioni si svolgevano in un clima di intimidazione e soprusi che impediva il libero esercizio del dissenso ed i pochi elettori che avevano il coraggio di opporsi al fascismo venivano sottoposti al rito della "purga con olio di ricino".

1939. la legge 19 gennaio 1939 n. 129, abolì la Camera dei Deputati e la sostituì con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non più elettiva.

## IL SISTEMA ELETTORALE NEL PERIODO REPUBBLICANO

1946. con la Repubblica si ritornò al sistema elettorale proporzionale, in continuità con le scelte espresse con la legge elettorale del 1919, prima dell'avvento del regime fascista.

1993. A seguito di un referendum abrogativo, che aveva abrogato alcune disposizioni della legge elettorale del Senato, il Parlamento dovette mettere mano alla riforma del sistema elettorale che fu trasformato da proporzionale in maggioritario con correttivo proporzionale.

2005. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha introdotto un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza.

La legge elettorale del 2005 contiene anche le norme per l'assegnazione dei seggi nella Circostrizione Estero istituita con la legge n. 459 del 27 dicembre 2001, per rendere operativo il diritto di voto degli italiani residenti all'estero, riconosciuto con la legge costituzionale n. 1 del 17 gennaio 2000 che ha riformato l'art. 48 della Costituzione.

Nella circostrizione estero, suddivisa in quattro ripartizioni (Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia e Oceania) vengono eletti dodici deputati e sei senatori.

# La sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale in sintesi

(incostituzionalità della legge elettorale n. 270/2005)

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione.

A giudizio della Corte le norme sul premio di maggioranza, così come articolate, consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della 'rappresentanza politica nazionale' (art. 67 Cost.) e si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare. Inoltre le norme che prevedono il solo voto di lista sono incostituzionali "perché escludono ogni facoltà dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti".

È stato espressamente affermato che la legislazione elettorale che residua dopo la pronuncia di incostituzionalità delle norme sul premio di maggioranza e sulla preferenza unica, e che configura un sistema elettorale qualificato da un metodo proporzionale puro, è complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, del Parlamento.

È stata espressamente affermata la legittimità delle Camere elette sotto il vigore delle norme dichiarate incostituzionali e la legittimità degli atti da esse posti in essere.

# La nuova legge elettorale

Con la legge 6 maggio 2015, n. 52, nota come Italicum, è stata introdotta una nuova disciplina per l'elezione della sola Camera dei Deputati. La legge entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2016 e sostituirà la legge 21 dicembre 2005, n. 270 in parte dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale. Per il Senato è in corso l'iter di approvazione di una legge costituzionale che lo modificherà radicalmente e che dovrebbe andare in vigore già dalla prossima legislatura.

## Le principali caratteristiche della nuova legge elettorale

Verrà attribuito un premio di maggioranza di 340 seggi (54%) alla lista che al primo turno raggiungerà il 40% dei voti.

Nei collegi proporzionali ogni partito potrà presentare una lista di 6-7 candidati con capolista bloccato. Il primo seggio assegnato verrà attribuito al capolista, i successivi secondo l'ordine di preferenze riportato dai candidati.

Si svolgerà il ballottaggio tra le due liste più votate se nessuna dovesse raggiungere la soglia del 40% dei voti al primo turno, senza possibilità di apparentamento tra liste. Il vincitore otterrà 340 seggi.

Le liste dovranno essere composte in modo da alternare un uomo ad una donna.

È fissata una soglia di sbarramento unica al 3% su base nazionale per tutti i partiti, non sono più previste le coalizioni.

Sarà possibile esprimere due preferenze, purché la seconda sia di genere diverso dalla prima. Se le due preferenze andranno entrambe a candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza sarà annullata.

Il territorio nazionale sarà suddiviso in venti circoscrizioni elettorali e cento collegi. Nella Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige verranno reintrodotti collegi uninominali.

È possibile che un candidato si presenti in più collegi, fino ad un massimo di 10.

# DOVERI DEI CITTADINI

Nel titolo dedicato ai "Rapporti Politici" la Costituzione repubblicana disciplina anche i doveri dei cittadini.

L'art. 52 della Costituzione sancisce che la difesa della Patria è sacro dovere dei cittadini.

Non deve stupire la collocazione dell'argomento. Le moderne democrazie nate dai principi dell'illuminismo hanno fondato la propria indipendenza sugli eserciti popolari e sulla leva obbligatoria in contrapposizione agli eserciti di mestiere, fatti di soldati professionisti, spesso mercenari, che avevano caratterizzato le precedenti epoche storiche. L'attuale evoluzione storica, che promuove l'internazionalismo e la pace, ha consentito il superamento della leva obbligatoria. In Italia il servizio militare obbligatorio è stato abolito con la legge 226 del 2004.

L'art. 53 della Costituzione sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Il criterio di progressività impone che i cittadini più abbienti paghino i tributi in misura maggiore, cioè con applicazione di una percentuale più alta, rispetto a coloro che hanno minori possibilità.

Ciò concorre alla realizzazione del principio solidarista secondo il quale lo Stato deve sostenere le classi sociali più disagiate o singole persone in difficoltà sia attraverso l'organizzazione di specifici servizi sia attraverso una imposizione fiscale meno gravosa.

L'art. 54 della Costituzione sancisce che i Cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica ed hanno l'obbligo di osservarne le leggi.

In adempimento di tale principio è previsto che per l'accesso alle più alte cariche della politica e della amministrazione si debba prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica come accade per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Consiglio dei Ministri o per i Ministri.

Tale principio impone che tutti i pubblici funzionari debbano adempiere le loro funzioni con "disciplina ed onore".



Diapositiva n. 1 - Modulo 1 - U.D. 1 - I diritti politici

Diapositiva n. 2 - Diritti politici

Diapositiva n. 3 - Elettorato attivo

Diapositiva n. 4 - Caratteri del voto

Diapositiva n. 5 - Capacità elettorale

Diapositiva n. 6 - Elettorato passivo

Diapositiva n. 7 - La legge Severino in sintesi

Diapositiva n. 8 - Democrazia indiretta e democrazia diretta

Diapositiva n. 9 - Istituti di democrazia diretta

Diapositiva n. 10 - Democrazia rappresentativa

Diapositiva n. 11 - I sistemi elettorali

Diapositiva n. 12 - Il diritto elettorale in Italia dall'unità ad oggi

Diapositiva n. 13 - Evoluzione del sistema elettorale in Italia

Diapositiva n. 14 - Sintesi incostituzionalità della legge elettorale

Diapositiva n. 15 - La nuova legge elettorale

Diapositiva n. 16 - Doveri dei cittadini

Diapositiva n. 17 - Indice 1

Diapositiva n. 18 - Indice 2